

DETERMINAZIONE N. 05/2023 del 09.01.2023

OGGETTO: Lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell’Area del Garda in gestione a AGS S.p.A.”
CIG N. 9146966B1F - CUP N. J12E22000030005.

Progetto n. 22010.

Autorizzazione al RTI PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. di Castelnuovo del Garda (VR) all’integrazione del contratto di subappalto a favore della ditta ADIGE CONDOTTE S.r.l. di Caselle di Sommacampagna (VR) per l’esecuzione di ulteriori opere rientranti nella categoria SOA OG6 per un importo presunto pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.500.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Su proposta del RUP.

Premesso che con determina del Direttore Generale di Azienda Gardesana Servizi S.p.A. (AGS) n. 42/2022 del 06.04.2022 sono stati affidati, a seguito di indizione procedura negoziata utilizzando l’elenco delle ditte qualificate, al RTI PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. di Castelnuovo del Garda (VR) i lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell’Area del Garda in gestione a AGS S.p.A – progetto n. 22010 per un importo, al netto del ribasso offerto del 3,5% sull’elenco prezzi posto a base di gara di € 936.050 oltre agli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 30.000,00, per l’importo complessivo di € 966.050;

- **che** con il RTI PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. di Castelnuovo del Garda (VR) è stato stipulato contratto d’appalto n. 592 di Prot. Contr. in data 01.07.2022 per l’importo di cui sopra.

Considerato che la società Capogruppo del costituito RTI – Parolini Giannantonio S.p.A. di Castelnuovo del Garda (VR), con nota in data 29.11.2022 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 9789/2022 del 13.12.2022, ha chiesto l’autorizzazione ad integrare l’importo del contratto di subappalto in essere con la ditta Adige Condotte S.r.l. di Caselle di Sommacampagna (VR) di ulteriori €

149.000 comprensivi degli oneri per la sicurezza, pari ad € 2.500, per l'esecuzione di lavorazioni rientranti nella categoria SOA OG 6;

- **che** alla ditta ADIGE CONDOTTE S.r.l., con precedente Determina del Direttore Generale n. 132/2022 del 03.10.2022 è stato autorizzato, sull'importo del contratto principale n. 592 di prot. Contr. del 01.07.2022, un primo subappalto dell'importo di € 60.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza per un importo complessivo autorizzato di € 209.000;

- **che** l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- **che** l'importo presunto del subappalto, pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.500, sommato al precedente subappalto autorizzato con Determina del Direttore Generale n. 132/2022 del 03.10.2022 a favore della ditta ADIGE CONDOTTE S.r.l. dell'importo di € 60.000, per un ammontare complessivo di € 209.000 risulta essere pari a circa il 15,42% dell'importo delle opere affidate al RTI PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l. con capogruppo PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. di Castelnuovo del Garda (VR) con il contratto d'Appalto n. 592 di Prot. Cont in data 01.07.2022, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 105 terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016.

Visto il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e, in particolare, l'articolo 105 che disciplina il subappalto.

Visto il parere favorevole espresso dal RUP in data 29.12.2022, acquisito al Protocollo aziendale al n. 10.246/22 del 28.12.2022, il quale ritiene che tali lavori possano essere subappaltati nella misura massima consentita prevista dall'art. 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto:

- l'appaltatore ha espresso la necessità di subappaltare una parte delle opere per un'ottimale esecuzione delle prestazioni commissionate nell'ambito del contratto relativo al progetto 22010 al fine di evitare il protrarsi dei lavori ed i disagi alla collettività;
- per esigenze aziendali è necessario provvedere con solerzia al completamento dell'intervento di "*miglioramento della rete idrica e della rete fognaria in via Marconi (s.r.249) - Bardolino*" di cui al codice progetto AGS 22090 per evitare di protrarre i lavori ed i disagi alla collettività;
- la società subappaltatrice Adige Condotte S.r.l. risulta in possesso delle attestazioni SOA per le categorie OG3, OG6, OG10 e OG24 e pertanto ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione dei lavori a regola dell'arte;
- la società subappaltatrice compare tra le ditte di fiducia e qualificate nell'elenco fornitori AGS S.p.A. e, inoltre, ha comprovata esperienza nell'esecuzione di lavori di scavi, ripristini, rinterrati, demolizioni, posa tubazioni e accessori, pozzetti, solette, chiusini, posa manufatti prefabbricati, asfaltature;
- la società subappaltatrice è stata, infine, edotta e messa a conoscenza delle

procedure interne per gli aspetti relativi alla contabilità, alla sicurezza ed alle relazioni con le amministrazioni del territorio in cui operano da molto tempo.

- **che** il RTI affidatario dell'appalto aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

Visto l'art. 11 del Capitolato d'Oneri che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla vigente normativa sui Lavori Pubblici.

Dato atto che la ditta Adige Condotte S.r.l. di Caselle di Sommacampagna (VR) risulta essere soggetta a iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddetta "white-list", istituito presso la Prefettura di Verona – Ufficio Antimafia.

Vista la seguente documentazione:

- a) Integrazione del contratto di subappalto stipulato tra la società Parolini Giannantonio S.p.A. in qualità di Capogruppo del RTI PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l. e la società Adige Condotte S.r.l. di Caselle di Sommacampagna (VR) in data 29.11.2022 per l'esecuzione di ulteriori lavorazioni riconducibili alla categoria SOA OG6 per un importo presunto pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.500;
- b) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante della società Capogruppo del RTI Parolini Giannantonio S.p.A. che non esistono rapporti di collegamento e di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. tra la medesima e la società subappaltatrice;
- c) Modello DGUE nel quale il Legale Rappresentante della società Adige Condotte S.r.l. di Caselle di Sommacampagna (VR) dichiara che la stessa è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società Adige Condotte S.r.l. di Caselle di Sommacampagna (VR) nel quale risulta che la medesima è in regola con i versamenti agli enti previdenziali;
- e) Lettera Veneto Lavoro - Ambito di Verona - Settore politiche attive del lavoro unità operativa collocamento mirato prot. VR20220005605U del 15/09/2022, acquisita al protocollo aziendale al n. 7512/2022 del 16.09.2022, in corso di validità, nella quale si attesta che la ditta Adige Condotte S.r.l. di Caselle di Sommacampagna (VR) non è soggetta agli imposti dalla L. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- f) Certificato del Casellario giudiziale integrale del Tribunale di Verona in data 13.09.2022, in corso di validità, dal quale non risultano precedenti penali ostativi riconducibili all'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii da parte degli amministratori della ditta Adige Condotte S.r.l.;
- g) Casellario Giudiziale - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito al protocollo dell'ente al n. 7814/2022 del 28.09.2022, in corso di validità, dal quale non risultano sanzioni amministrative a carico della ditta

Adige Condotte S.r.l.;

- h) Lettera dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Verona – Ufficio Territoriale di Legnago (VR), acquisita al protocollo aziendale al n. 7699/2022 del 23.09.2022, in corso di validità, nella quale si certifica che a carico della ditta Adige Condotte S.r.l., non risultano violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse né violazioni definitivamente accertate.

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione a estendere il contratto di subappalto in oggetto dell'ulteriore importo di € 149.000, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.500, alla società Adige Condotte S.r.l. con sede a Caselle di Sommacampagna (VR).

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare la società Parolini Giannantonio S.p.A. in qualità di Capogruppo del RTI PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – COLOGNA SCAVI S.r.l. affidatario dei lavori di “Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei Comuni dell'Area del Garda in gestione a AGS S.p.A.” – Progetto 22010, all'estensione del contratto di subappalto alla società Adige Condotte S.r.l. di Caselle di Sommacampagna (VR) per la realizzazione di ulteriori opere rientranti nella categoria prevalente OG6 per un importo presunto pari ad € 149.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.500;
- 3) di dare atto, alla luce di quanto sopra esposto, che l'importo complessivo dei lavori concessi in subappalto alla ditta Adige Condotte S.r.l. con sede in Caselle di Sommacampagna (VR), di cui alla presente Determina, sommato al precedente subappalto, autorizzato, alla medesima ditta con Determina del Direttore Generale n. 132/2022 del 03.10.2022 dell'importo di € 60.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza, ammonta a complessivi € 209.000 rientrando, pertanto, nel limite previsto dalla normativa vigente oltre che dal Capitolato d'Oneri predisposto per i lavori in oggetto;
- 4) di prendere atto che nell'integrazione al contratto di subappalto, sottoscritto tra le parti, si richiama integralmente quanto previsto nel contratto originario del 15.07.2022 il quale prevede, tra l'altro, che il subappaltatore, per le lavorazioni affidate in subappalto garantirà gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e sull'importo degli oneri per la sicurezza non è stato applicato alcun ribasso, assicurando pertanto, ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto medesimo;
- 6) di stabilire che copia della presente determina sia trasmessa al Direttore dei Lavori e al Responsabile della Sicurezza;


A Z I E N D A G A R D E S A N A S E R V I Z I S . P . A .

Via 11 Settembre n. 24 – 37019 Peschiera del Garda (Vr) -TEL. 045.6445211 – e-mail: ags@ags.vr.it . sito internet: www.ags.vr.it
Reg. Imp. di Vr e Codice Fiscale: 80019800236 – Partita IVA: 01855890230 – Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v. – FAX 045.6445299

NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 – PEC: ags@pec.ags.vr.it

Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018

- 7) di stabilire, altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 8) di dare atto che questo Ente aggiudicatore corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; restano salve le ulteriori ipotesi contemplate dal menzionato comma 13, dell'art. 105, lett. b) e c).

Il RUP
Ing. Luca Mignolli


Visto di legittimità
Il Responsabile Affari Legali e Acquisti
(Avv. Alessio Righetti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)



Peschiera del Garda, li 09.01.2023

ALA/RA/mv

